

**Provincia Autonoma di Trento. Deliberazione della Giunta Provinciale 17 giugno  
2010, n. 1434**

**Qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi: criteri  
per il riconoscimento di qualifiche equipollenti nonché per la diretta ammissione  
all'esame per il conseguimento della qualifica.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE : LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE : ALBERTO PACHER

ASSESSORI : MARTA DALMASO

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

TIZIANO MELLARINI

ALESSANDRO OLIVI

FRANCO PANIZZA

UGO ROSSI

Assenti:

MAURO GILMOZZI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m. disciplina la materia dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed, in particolare, all'articolo 8 demanda alla Giunta provinciale il compito di definire i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento di detti servizi, nonché le procedure per l'iscrizione all'apposito albo provinciale dei soggetti ai quali la legge consente la gestione diretta dei medesimi.

La Giunta provinciale ha adottato tali criteri e modalità di funzionamento con la deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003, da ultimo modificata con la deliberazione n. 2204 di data 29 agosto 2008.

L'allegato 2 parte integrante della citata deliberazione n. 1891, in riferimento al servizio di nido d'infanzia, fissa, al punto 6 del paragrafo B.2., i requisiti d'accesso del personale educativo. Nello specifico, per poter accedere come personale educativo ai nidi d'infanzia è previsto il possesso di un diploma di scuola superiore in ambito socio-educativo-assistenziale (ovvero: diploma rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico o titoli equipollenti, diploma di tecnico di servizi sociali, diploma di assistente di comunità infantile, diploma di dirigente di comunità, diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali o dal liceo sociale e della comunicazione) corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per il conseguimento della qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi e di altre qualifiche equipollenti. In provincia di Trento tale

attestato viene rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di formazione professionale. Attualmente il corso di formazione per l'ottenimento della qualifica è realizzato con cadenza annuale e finanziato con risorse del Fondo sociale europeo.

La medesima struttura provinciale provvede ad attestare l'equipollenza di altri attestati di qualifica professionale ai fini dell'accesso come personale educativo nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi validi per il territorio provinciale. Nell'istruttoria per il rilascio dell'attestazione di equipollenza, in collaborazione con l'Ufficio competente in materia pedagogico-didattica per i servizi per la prima infanzia, viene valutata, a domanda di chi ne abbia interesse, la coerenza, per natura e consistenza, fra il programma di uno degli ultimi tre corsi di formazione per il rilascio della qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi organizzati in provincia di Trento e conclusi prima della presentazione della domanda di riconoscimento ed altri corsi di formazione a contenuto socio-assistenziale ed educativo per il conseguimento di qualifiche professionali similari. In particolare, tale verifica prende in considerazione il percorso formativo scolastico del richiedente, ovvero il possesso di uno dei diplomi quinquennali di scuola superiore tra quelli indicati nella deliberazione n. 1891, i programmi dei corsi professionali post-diploma e la presenza negli stessi di ambiti disciplinari a carattere fondamentale nonché di un periodo congruo di tirocinio.

La modifica del 2008 recata alla citata deliberazione n. 1891 ha previsto la possibilità di una diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi educativi, senza la necessità di frequentare un corso di formazione professionale, nei confronti di coloro in possesso di diplomi di laurea in ambito socio-educativo. A tal fine, i piani di studio universitari dei candidati devono contemplare discipline psico-pedagogiche, sociologiche, della salute e del benessere del bambino e metodologico-didattiche, nonché tirocini o laboratori svolti in servizi educativi rivolti a bambini in età da zero a tre anni comparabili, per natura e consistenza, agli ambiti disciplinari ed ai tirocini o laboratori propri dell'ultimo corso di formazione professionale di almeno 1000 ore organizzato in provincia di Trento per il rilascio della qualifica professionale di educatore professionale nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi.

Si rende quindi necessario con il presente atto provvedere alla formalizzazione dei criteri per il riconoscimento, a richiesta degli interessati, di altri attestati di qualifica professionale che possono essere ritenuti validi per il territorio provinciale ai fini dell'accesso come personale educativo nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. I criteri consentono, nell'istruttoria ad istanza di parte, una valutazione della coerenza e della rispondenza del percorso formativo concernente l'attestato di qualifica professionale posseduto con il programma di uno degli ultimi tre corsi per il conseguimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi organizzato in provincia di Trento.

Si rende altresì necessario individuare i criteri per la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi di coloro in possesso di un diploma di laurea in ambito socio-educativo anche non accompagnato da un diploma quinquennale in ambito socio-educativo-assistenziale. Anche tali criteri si riconducono ad una comparazione per natura e consistenza del percorso di studi universitari del candidato con il programma dell'ultimo corso per il conseguimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi organizzato in provincia di Trento.

Tutto ciò premesso, udita la relazione e prendendo atto delle argomentazioni illustrate,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge 12 marzo 2002, n. 4 e s.m.;

- viste le proprie deliberazioni n. 1891 del 1° agosto 2003, n. 2713 del 17 ottobre 2003, n. 424 del 27 febbraio 2004, n. 1856 del 6 agosto 2004, n. 2086 del 30 settembre 2005, n. 1550 del 28 luglio 2006 e n. 2204 del 29 agosto 2008;

- visti, in particolare, i requisiti di accesso del personale educativo nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi valevoli per la provincia di Trento di cui al punto 6 del paragrafo B.2. dell'allegato 2 parte integrante della citata deliberazione n. 1891 e ss.mm., da ultimo modificati dalla deliberazione n. 2204 del 29 agosto 2008;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di adottare i criteri per il riconoscimento, a richiesta degli interessati, della validità del percorso formativo (specifico diploma quinquennale di scuola superiore in ambito socio-educativo-assistenziale ed attestato di qualifica professionale) per l'accesso alla professione di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi della provincia di Trento, secondo quanto declinato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di adottare i criteri per la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi nei confronti di coloro che siano in possesso di un diploma di laurea in ambito socio-educativo anche non accompagnato da un diploma quinquennale in ambito socio-educativo-assistenziale, secondo quanto declinato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Allegato parte integrante

## **ALLEGATO A**

### **ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI EDUCATORE NEI NIDI D'INFANZIA E NEI SERVIZI INTEGRATIVI DELLA PROVINCIA DI TRENTO. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA' DI PERCORSI FORMATIVI CONSISTENTI NEL POSSESSO DI UN DIPLOMA IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALE E DI UN ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE IN PROFESSIONI SIMILARI.**

A1. La verifica preliminare della validità del percorso formativo per l'accesso alla professione di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi della provincia di Trento attiene ai requisiti posseduti dal richiedente ed alla loro consistenza, ovvero:

a) un diploma quinquennale di scuola superiore in ambito socio-educativo-assistenziale tra quelli indicati al punto 6 del paragrafo B.2. dell'allegato 2 parte integrante della deliberazione n 1891 del 1° agosto 2003 e ss.mm. (nello specifico: diploma rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico o titoli equipollenti, diploma di tecnico di servizi sociali, diploma di assistente di comunità infantile, diploma di dirigente di comunità, diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali o dal liceo sociale e della comunicazione);

b) un corso di formazione professionale che deve prevedere quale requisito d'accesso il possesso di uno dei suddetti diplomi in ambito socio-educativo-assistenziale. La durata complessiva di tale corso di formazione professionale deve essere di almeno 1000 ore con una parte teorica ed una pratica.

A2. La seconda fase della verifica attiene agli insegnamenti previsti nel programma del corso di formazione professionale sostenuto dal richiedente che devono ricondursi ai seguenti ambiti disciplinari aventi carattere fondamentale per il loro contenuto pedagogico ed educativo: puericultura, pedagogia, psicologia dello sviluppo, sociologia della famiglia e psicologia delle relazioni familiari, metodologia e tecniche dell'educazione nei servizi per la prima infanzia, progettazione educativa e programmazione didattica, gestione ed organizzazione delle attività nei servizi per la prima infanzia. Tali ambiti disciplinari devono essere tutti presenti nel programma del corso di formazione seguito e documentato dal richiedente e la loro consistenza oraria deve essere pari ad almeno l'80% del numero di ore presenti nel programma di almeno una delle ultime tre edizioni del corso provinciale di riferimento per il conseguimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi organizzato in provincia di Trento con i finanziamenti del Fondo sociale europeo.

A3. La fase conclusiva della verifica è volta ad accertare che, a completamento dell'insegnamento teorico, nel programma del corso seguito dal richiedente sia presente un periodo di tirocinio formativo, svolto in servizi rivolti a bambini in età compresa tra 0 e 3 anni, il cui monte ore complessivo deve essere pari ad almeno l'80% del numero di ore destinato a tirocinio dal corso provinciale di riferimento.

Allegato parte integrante

## **ALLEGATO B**

### **ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI EDUCATORE NEI NIDI D'INFANZIA E NEI SERVIZI INTEGRATIVI DELLA PROVINCIA DI TRENTO. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA' DEL PERCORSO DI STUDI UNIVERSITARI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO AI FINI DELLA DIRETTA AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI EDUCATORE NEI NIDI D'INFANZIA E NEI SERVIZI INTEGRATIVI.**

B1. La verifica preliminare della validità del percorso di studi universitari seguito dal candidato attiene al possesso di un diploma di laurea in ambito socio-educativo, anche non accompagnato da un diploma quinquennale in ambito socio-educativo-assistenziale. I diplomi di laurea in oggetto devono essere conseguiti a seguito di percorsi formativi universitari afferenti a corsi di laurea appartenenti alla “classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione” ai sensi del Decreto ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”. E' altresì possibile, come previsto dall'allegato 2 parte integrante del Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 inerente linee guida per l'istituzione dei corsi di studio di lauree e lauree magistrali, relativo alla corrispondenza tra le classi di laurea previste dal D.M. 270/04 e quelle previste dal D.M. 509/99, riconoscere la validità della “classe 18 Scienze dell'educazione e della formazione” come riportata nei certificati rilasciati dalle Università ed attestanti i curricula specifici degli studenti.

B2. Il candidato alla diretta ammissione all'esame in possesso di un diploma di laurea di cui al punto precedente deve documentare di avere seguito nel proprio piano di studi discipline psico-pedagogiche, sociologiche, della salute e del benessere del bambino e metodologico didattiche. Tali discipline devono essere comparabili, per natura e consistenza, agli ambiti disciplinari propri dell'ultimo corso di formazione organizzato in provincia di Trento per l'ottenimento dell'attestato di qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Il criterio che ne consente la comparazione in termini di ore è la corrispondenza di ciascun credito formativo universitario a 25 ore di impegno medio per studente così come previsto dal Decreto ministeriale 16 marzo 2007, n. 29. Si richiede che le citate discipline raggiungano, nel percorso di studi universitari del candidato, una consistenza oraria totale di almeno l'80% del monte ore dedicato ai medesimi ambiti disciplinari del corso di formazione provinciale.

B3. La fase conclusiva di verifica accerta che, accanto a tali discipline fondamentali, a completamento dell'insegnamento teorico, il percorso di studi del candidato preveda tirocini o laboratori in servizi educativi rivolti a bambini in età da zero a tre anni, debitamente documentati e comparabili per natura e consistenza ai tirocini o laboratori propri dell'ultimo corso di formazione professionale organizzato in provincia di Trento per l'ottenimento dell'attestato di qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Il numero di ore destinate a detti tirocini/laboratori deve raggiungere una consistenza oraria totale di almeno l'80% del monte ore dedicato alla parte pratica del corso di formazione provinciale.